Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale *"Domenico Savio"* - Roma
XVI Distretto - Ambito territoriale Lazio 4 - C.M. RMIC8FA00B - C.F. 97713530588
rmic8fa00b@istruzione.it - rmic8fa00b@pec.istruzione.it – www.icdomenicosavio.edu.it
Sede legale ed operativa: Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma - ☎ 0620764796

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Adottato ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, della Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e del relativo Allegato tecnico

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. _ del ____
Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del ____

PREMESSA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, le disposizioni concernenti gli organi collegiali della scuola e l'art. 37 in materia di validità delle adunanze e delle deliberazioni;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, in materia di trasparenza;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;

VISTO, in particolare, l'art. 44, comma 3, del predetto CCNL, relativo alle attività funzionali all'insegnamento;

VISTO l'art. 44, comma 6, del CCNL, che prevede la possibilità di svolgere a distanza le attività di programmazione della scuola primaria e, subordinatamente alla definizione dei criteri in sede di confronto, le attività di cui al comma 3, lettere a) e b), che non rivestano carattere deliberativo, nonché, a seguito della definizione dei relativi criteri, anche quelle aventi carattere deliberativo;

VISTO l'art. 43, comma 5, del CCNL, relativo alla programmazione delle attività educative e didattiche;

VISTE le disposizioni contrattuali relative alle modalità di lavoro a distanza applicabili, in quanto compatibili, alle attività funzionali all'insegnamento;

VISTO l'esito del confronto nazionale previsto dall'art. 30, comma 9, lettera a), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, concernente i criteri per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo;

VISTO il relativo Allegato tecnico, contenente i requisiti e le indicazioni concernenti le piattaforme e gli strumenti utilizzati per le riunioni e le operazioni di voto a distanza;

VISTO l'Orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024, ID 31472, richiamato dalla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, in relazione alle modalità di lavoro a distanza applicabili alle attività di cui all'art. 44, comma 6, del CCNL;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, anche nelle riunioni svolte a distanza o in modalità

mista, certezza nell'identificazione dei partecipanti, regolare costituzione dell'organo, effettività della partecipazione, libertà e segretezza del voto ove prevista, tracciabilità delle operazioni consentite, sicurezza informatica, protezione dei dati personali e corretta verbalizzazione;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare in maniera organica, trasparente e uniforme le modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL;

ADOTTA

il seguente Regolamento.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza o in modalità mista delle attività collegiali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità di convocazione, identificazione, partecipazione, accertamento del quorum, discussione, votazione, verbalizzazione e gestione degli eventuali malfunzionamenti tecnici.
3. Le modalità a distanza possono essere utilizzate esclusivamente quando risultino compatibili con la natura dell'attività e sia possibile garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dal presente Regolamento.
4. Resta sempre ferma la possibilità di svolgere le attività in presenza e, nei casi in cui non possano essere assicurate le necessarie garanzie, la riunione o la specifica operazione deliberativa è svolta in presenza.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) seduta in presenza: riunione nella quale tutti i partecipanti sono fisicamente presenti nella sede individuata nella convocazione;
b) seduta a distanza o telematica: riunione nella quale tutti i partecipanti intervengono mediante strumenti di videoconferenza o altra tecnologia idonea;

c) seduta mista: riunione nella quale una parte dei componenti partecipa in presenza e una parte a distanza;
d) piattaforma di videoconferenza: sistema digitale utilizzato per consentire l'interazione audio-video tra i partecipanti;
e) sistema di voto: strumento digitale, eventualmente distinto dalla piattaforma di videoconferenza, utilizzato per l'espressione e la rilevazione delle votazioni;
f) voto palese: voto nel quale la scelta espressa è riconducibile al votante;
g) voto segreto: voto nel quale deve essere garantita l'impossibilità di associare la preferenza espressa all'identità del votante.

Art. 3 – Principi generali
1. Le riunioni a distanza o in modalità mista devono garantire:
a) identificazione certa dei partecipanti;
b) contemporaneità della partecipazione;
c) possibilità di intervenire nella discussione;
d) conoscibilità della documentazione necessaria;
e) accertamento delle presenze;
f) verifica del quorum costitutivo e deliberativo;
g) libertà e consapevolezza nell'espressione del voto;
h) segretezza del voto nei casi previsti dalla normativa;
i) sicurezza, integrità e riservatezza dei dati;
l) corretta verbalizzazione della seduta e delle deliberazioni adottate.
2. La partecipazione a distanza produce, quando effettuata nel rispetto del presente Regolamento, i medesimi effetti della partecipazione in presenza.
3. La modalità a distanza non può determinare limitazioni dei diritti di partecipazione dei componenti dell'organo collegiale.

TITOLO II
ATTIVITÀ SVOLGIBILI A DISTANZA

Art. 4 – Ambito di applicazione
1. Nel rispetto dell'art. 44, comma 6, del CCNL e dei criteri definiti a livello nazionale, possono essere svolte a distanza o in modalità mista, ove ne ricorrano le condizioni:

a) le riunioni del Collegio dei docenti;

b) le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
c) le riunioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione;
d) l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, nei termini previsti dall'art. 44, comma 3, lettera a), del CCNL;
e) le riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'Inclusione – GLO, nel rispetto della specifica disciplina applicabile;
f) le attività di programmazione della scuola primaria previste dall'art. 43, comma 5, del CCNL;
g) le ulteriori attività funzionali all'insegnamento riconducibili all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL, ove compatibili con la modalità telematica.
2. Le attività possono essere svolte in presenza, a distanza o in modalità mista sulla base delle esigenze organizzative e della natura degli argomenti da trattare, nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 5 – Attività aventi carattere deliberativo
1. Le attività collegiali di cui all'articolo precedente possono svolgersi a distanza anche quando rivestono carattere deliberativo, purché siano garantiti tutti i requisiti previsti dalla normativa, dalla contrattazione collettiva, dalla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, dal relativo Allegato tecnico e dal presente Regolamento.
2. Prima di utilizzare la modalità telematica per attività aventi carattere deliberativo, l'Istituzione scolastica verifica l'idoneità degli strumenti utilizzati in relazione alla tipologia di deliberazione e di voto prevista.
3. Qualora le caratteristiche della piattaforma o del sistema di voto non consentano di assicurare le necessarie garanzie, la relativa deliberazione non può essere effettuata a distanza.

Art. 6 – Scrutini ed esami
1. Gli scrutini e gli esami, riconducibili all'art. 44, comma 3, lettera c), del CCNL, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 6, del medesimo CCNL e della Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026.
2. Pertanto, nelle more di eventuali successive disposizioni normative, contrattuali o ministeriali e dell'adeguamento degli strumenti tecnologici dell'Istituzione scolastica ai requisiti eventualmente richiesti per tali attività, gli scrutini e gli esami si svolgono in presenza.
3. Qualora intervengano disposizioni che consentano lo svolgimento a distanza degli scrutini o di altre operazioni valutative collegiali, l'Istituzione scolastica potrà prevederne lo svolgimento in modalità telematica o mista, previa verifica dell'idoneità e della conformità delle piattaforme e dei

sistemi utilizzati e previa conseguente modifica o integrazione del presente Regolamento.

TITOLO III
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 7 – Convocazione

1. La convocazione è effettuata secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per la specifica attività collegiale.
2. La convocazione indica:
a) data e orario della riunione;
b) ordine del giorno;
c) modalità di svolgimento: in presenza, a distanza o mista;
d) piattaforma utilizzata e modalità di accesso;
e) eventuale sistema utilizzato per le votazioni;
f) ogni ulteriore indicazione tecnica necessaria.
3. Il collegamento alla seduta è effettuato mediante credenziali personali o account istituzionale, ove previsto.
4. Le credenziali e i collegamenti di accesso sono personali e non possono essere ceduti a terzi.

Art. 8 – Identificazione e autenticazione dei partecipanti

1. L'identificazione dei partecipanti deve essere certa, univoca e verificabile.
2. L'accesso alle sedute e, ove previsto, alle operazioni di voto avviene mediante credenziali o identità digitali personali, univoche e non condivise, idonee ad assicurare la corrispondenza tra l'identità dell'utente e il soggetto avente diritto alla partecipazione e al voto, nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dall'Allegato tecnico ministeriale.
3. Il Presidente della seduta, anche con l'ausilio del segretario verbalizzante o del personale incaricato, verifica la presenza e l'identità dei partecipanti.
4. Il partecipante deve utilizzare dispositivi e sistemi che consentano un'adeguata interazione audio e, quando necessario ai fini dell'identificazione o dello svolgimento della seduta, video.
5. Qualora sussistano dubbi sull'identità di un partecipante, il Presidente può richiedere l'attivazione della videocamera o altra procedura di identificazione idonea.

Art. 9 – Doveri dei partecipanti

1. Il partecipante è tenuto a:
a) collegarsi puntualmente;
b) utilizzare personalmente le proprie credenziali;

c) assicurare, per quanto di propria competenza, adeguate condizioni di connessione;
d) partecipare da un luogo idoneo a garantire riservatezza e regolare svolgimento della riunione;
e) evitare la presenza o l'ascolto da parte di soggetti estranei;
f) mantenere un comportamento conforme alle regole proprie delle sedute collegiali;
g) segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici;
h) non diffondere collegamenti, credenziali, documenti o contenuti riservati della riunione.

Art. 10 – Apertura della seduta

1. All'orario stabilito il Presidente procede alla verifica dei presenti e della sussistenza del quorum necessario.
2. Il segretario verbalizzante registra i partecipanti presenti, gli eventuali ingressi successivi, le uscite anticipate e le interruzioni del collegamento rilevanti ai fini della validità della seduta e delle votazioni.
3. La seduta ha inizio soltanto dopo l'accertamento della sua regolare costituzione.

Art. 11 – Quorum strutturale e deliberativo

1. Il quorum strutturale è determinato secondo la normativa applicabile alla specifica attività collegiale. Ove trovi applicazione l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nelle sedute svolte in modalità mista, ai fini della determinazione del quorum, sono computati senza distinzione i componenti presenti fisicamente e quelli regolarmente collegati a distanza.
3. Le assenze, ancorché giustificate, non comportano la riduzione del numero dei componenti in carica sul quale è calcolato il quorum strutturale, salvo che una specifica disposizione normativa applicabile al singolo organo collegiale disponga diversamente.
4. Prima di ciascuna votazione il Presidente verifica, ove necessario, la permanenza del quorum richiesto.
5. Le deliberazioni sono adottate secondo le maggioranze previste dalla normativa applicabile alla specifica attività collegiale e, ove trovi applicazione l'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Discussione

1. Il Presidente dirige la discussione e assicura a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire.
2. Gli interventi sono effettuati secondo le modalità organizzative indicate dal Presidente, anche mediante le funzionalità della piattaforma utilizzata.

3. I partecipanti mantengono il microfono disattivato quando non intervengono, salvo diversa indicazione del Presidente.
4. La documentazione necessaria alla discussione è resa disponibile, ove possibile, prima della seduta mediante gli strumenti istituzionali adottati dalla scuola.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI VOTO

Art. 13 – Principi generali delle votazioni

1. Le operazioni di voto a distanza devono assicurare:
a) identificazione degli aventi diritto;
b) unicità del voto;
c) integrità della preferenza espressa;
d) corretta rilevazione dei voti;
e) possibilità di verificare il numero dei votanti;
f) rispetto della segretezza nei casi in cui essa sia prescritta.
2. Prima dell'apertura della votazione il Presidente indica chiaramente l'oggetto della deliberazione e la modalità di voto.
3. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente ed è riportato nel verbale.

Art. 14 – Votazione palese

1. Le votazioni palesi possono essere effettuate mediante:
a) funzionalità di voto della piattaforma;
b) sistema digitale separato;
c) appello nominale;
d) altra modalità che consenta di associare in modo certo il voto al componente che lo ha espresso.
2. Devono essere rilevabili i voti favorevoli, contrari e le astensioni.
3. Il risultato della votazione è riportato nel verbale con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti, secondo le regole applicabili all'organo.

Art. 15 – Votazione segreta

1. Il voto segreto è utilizzato esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quando si faccia questione di persone, nei casi stabiliti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 297/1994.
2. Il voto segreto a distanza è ammesso esclusivamente mediante un sistema che garantisca:

a) separazione effettiva tra autenticazione del votante ed espressione della preferenza;
b) anonimato effettivo della scelta;
c) impossibilità di ricostruire, anche successivamente, l'associazione tra identità del votante e voto espresso;
d) impossibilità di esprimere più di un voto da parte del medesimo avente diritto;
e) integrità e corretta contabilizzazione dei voti;
f) gestione dei dati e dei metadati tale da non consentire la reidentificazione del votante;
g) impossibilità per amministratori di sistema, fornitori o altri soggetti di accedere a informazioni che consentano, direttamente o indirettamente, di risalire al voto individuale;
h) verificabilità dell'esito complessivo della votazione senza compromettere in alcun modo la segretezza dei singoli voti.
3. La mera qualificazione di una funzione digitale come "anonima" non è sufficiente a dimostrare l'idoneità del sistema al voto segreto.
4. Prima dell'utilizzo di un sistema per il voto segreto, l'Istituzione scolastica verifica e conserva agli atti la documentazione tecnica idonea a comprovarne la conformità ai requisiti richiesti.
5. Nelle sedute in modalità mista, qualora sia necessario procedere a votazione segreta, tutti gli aventi diritto utilizzano la medesima modalità di voto, al fine di assicurare uniformità delle condizioni e tutela della segretezza.
6. Qualora non sia disponibile un sistema conforme ai requisiti previsti, la votazione segreta non viene effettuata a distanza e la relativa deliberazione è rinviata a una seduta in presenza.
7. Eventuali situazioni di parità, ripetizione o invalidità della votazione sono disciplinate dalle norme applicabili alla specifica attività collegiale. Qualora la loro gestione in modalità telematica non consenta di garantire la segretezza e la regolarità della procedura, la votazione è rinviata in presenza.

TITOLO V

REQUISITI TECNICI, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Art. 16 – Piattaforme e sistemi digitali

1. L'Istituzione scolastica utilizza piattaforme e strumenti digitali adeguati alla tipologia di attività da svolgere e verifica, per le attività deliberative, il rispetto dei requisiti previsti dalla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e dal relativo Allegato tecnico.
2. La piattaforma utilizzata per la videoconferenza e il sistema utilizzato per le votazioni possono essere distinti.

3. Il semplice utilizzo pregresso di una piattaforma per riunioni o attività didattiche non ne determina automaticamente l'idoneità allo svolgimento di attività deliberative o di votazioni segrete.
4. Prima dell'utilizzo di strumenti digitali per attività aventi carattere deliberativo, l'Istituzione scolastica verifica preventivamente la conformità delle soluzioni adottate ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico ministeriale, acquisendo e conservando agli atti idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche del sistema utilizzato nonché, ove prevista, la dichiarazione di conformità del fornitore o partner tecnologico.
5. L'eventuale indisponibilità di strumenti adeguati comporta lo svolgimento in presenza delle attività per le quali non sia possibile assicurare le garanzie richieste.

Art. 17 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle riunioni a distanza avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle altre disposizioni vigenti.
2. Sono trattati esclusivamente i dati necessari allo svolgimento della riunione, all'identificazione dei partecipanti, alla verifica delle presenze, alle votazioni e alla verbalizzazione.
3. L'accesso alle piattaforme e ai documenti è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati.
4. I partecipanti sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni e dei dati personali conosciuti in occasione della seduta.
5. Nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in relazione all'utilizzo di sistemi di voto digitale che presentino le condizioni previste dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Istituzione scolastica procede, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

Art. 18 – Registrazioni e riproduzioni

1. È vietata ai partecipanti la registrazione audio o video delle sedute, nonché l'effettuazione e la diffusione di fotografie, screenshot o altre riproduzioni, salvo espressa autorizzazione dell'Istituzione scolastica fondata su specifiche esigenze e nel rispetto della normativa vigente.
2. La registrazione istituzionale della seduta non costituisce modalità ordinaria di verbalizzazione.
3. Eventuali registrazioni effettuate dall'Istituzione scolastica devono essere giustificate da una specifica e documentata finalità, effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e conservate per il tempo strettamente necessario.

Art. 19 – Sicurezza informatica

1. I partecipanti sono tenuti ad adottare comportamenti idonei a preservare la sicurezza degli strumenti utilizzati.

2. È vietato:

a) comunicare a terzi le credenziali personali;
b) condividere con soggetti non autorizzati il collegamento alla riunione;
c) consentire a terzi di assistere alla seduta;
d) diffondere documenti riservati;
e) porre in essere attività idonee a compromettere la sicurezza o il corretto funzionamento della piattaforma.
3. Per le attività deliberative, l'Istituzione scolastica verifica che i sistemi utilizzati assicurino adeguate misure di sicurezza, continuità operativa, protezione degli accessi, registrazione delle operazioni rilevanti, gestione degli incidenti, backup e procedure di ripristino, secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico ministeriale e dalle Linee guida AgID applicabili.

TITOLO VI

MALFUNZIONAMENTI E VERBALIZZAZIONE

Art. 20 – Problemi tecnici individuali

1. Il componente che riscontri problemi di collegamento deve darne tempestiva comunicazione al Presidente o al segretario verbalizzante con gli strumenti disponibili.
2. Una breve interruzione del collegamento non determina automaticamente l'invalidità della seduta, purché non incida sulla regolare costituzione dell'organo o sulla validità delle deliberazioni.
3. Il componente temporaneamente disconnesso non può essere considerato presente ai fini di una votazione svolta durante il periodo in cui non risulta collegato.
4. Gli eventi tecnici rilevanti sono riportati nel verbale.

Art. 21 – Malfunzionamenti generalizzati

1. Qualora il malfunzionamento della piattaforma impedisca la partecipazione di un numero di componenti tale da far venir meno il quorum necessario, la seduta è sospesa.
2. Il Presidente può disporre una breve sospensione finalizzata al ripristino del collegamento.
3. Qualora il problema non possa essere risolto in tempi ragionevoli, la seduta è aggiornata ad altra data.
4. Qualora il malfunzionamento si verifichi durante una votazione e non sia possibile garantirne la regolarità, la votazione è annullata e ripetuta dopo il ripristino delle condizioni tecniche necessarie oppure rinviata.

Art. 22 – Verbale della seduta

1. Il verbale delle sedute a distanza o in modalità mista è redatto secondo le regole ordinariamente applicabili alla specifica attività collegiale.
2. Il verbale riporta almeno:
a) data, orario di apertura e chiusura della seduta;
b) modalità di svolgimento;
c) nominativi dei presenti e degli assenti;
d) eventuali ingressi, uscite o interruzioni di collegamento rilevanti;
e) accertamento del quorum;
f) punti all'ordine del giorno;
g) sintesi della discussione;
h) deliberazioni adottate;
i) modalità utilizzata per ciascuna votazione;
l)esito delle votazioni;
m) eventuali problemi tecnici che abbiano inciso sullo svolgimento della seduta.
3. Nel caso di votazione segreta, il verbale riporta esclusivamente gli elementi compatibili con la tutela della segretezza del voto.
4. L'eventuale documentazione tecnica relativa alle votazioni è conservata agli atti secondo le disposizioni applicabili e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e limitazione della conservazione.
5. Per le attività deliberative svolte a distanza sono assicurate la produzione e la conservazione delle evidenze documentali necessarie a comprovare il regolare svolgimento delle operazioni e gli esiti delle votazioni. I documenti e le evidenze conservati devono garantire autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e reperibilità nel tempo, secondo la normativa e le Linee guida AgID vigenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Accesso agli atti

1. L'accesso ai verbali, alle deliberazioni e alla documentazione relativa alle sedute è disciplinato dalla Legge n. 241/1990, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle altre disposizioni applicabili.
2. L'accesso ai dati tecnici delle piattaforme e dei sistemi di voto è consentito nei limiti in cui tali dati costituiscano documenti amministrativi accessibili e nel rispetto della protezione dei dati

personali, della sicurezza informatica e della segretezza del voto.

Art. 24 – Pubblicazione e trasparenza

1. Le deliberazioni e gli atti soggetti a pubblicazione sono pubblicati secondo le disposizioni normative vigenti e le regole dell'Istituzione scolastica.
2. Non sono pubblicati dati, informazioni tecniche o elementi che possano compromettere la sicurezza dei sistemi informatici, la riservatezza degli interessati o la segretezza delle votazioni.

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano:
* il D.Lgs. n. 297/1994;
* il D.P.R. n. 275/1999;
* il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente;
* la Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico;
* la normativa in materia di amministrazione digitale, protezione dei dati personali, trasparenza e accesso agli atti;
* le Linee guida AgID applicabili;
* le altre disposizioni normative, contrattuali e ministeriali applicabili.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate in conformità alle norme sopravvenute.

Art. 26 – Revisione del Regolamento

1. Il Regolamento è sottoposto a revisione qualora intervengano:
a) modifiche legislative o contrattuali;
b) nuove disposizioni o indicazioni ministeriali;
c) aggiornamenti dei requisiti tecnici per le attività collegiali o per le operazioni di voto a distanza;
d) innovazioni tecnologiche rilevanti;
e) disposizioni che consentano lo svolgimento a distanza di attività attualmente escluse, compresi gli scrutini.
2. Le modifiche sono adottate secondo le procedure previste dall'ordinamento scolastico.

Art. 27 – Entrata in vigore e attivazione delle modalità a distanza

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
2. Le attività collegiali per le quali la normativa e la contrattazione collettiva consentono lo svolgimento a distanza possono continuare ad essere effettuate con tale modalità, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle garanzie tecniche,

organizzative e di protezione dei dati applicabili.

3. Per le attività aventi carattere deliberativo, l'Istituzione scolastica procede, prima della loro effettuazione a distanza, ai necessari accertamenti circa l'idoneità e la conformità delle piattaforme e degli eventuali sistemi di votazione utilizzati rispetto ai requisiti previsti dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali vigenti.
4. Fino al completamento degli accertamenti necessari per la specifica tipologia di attività o di votazione, la relativa attività deliberativa è svolta in presenza.
5. Restano in ogni caso svolti in presenza gli scrutini e gli esami, in quanto non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL, salvo eventuali future disposizioni normative o contrattuali che ne consentano lo svolgimento a distanza.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base degli accertamenti effettuati, individua progressivamente le attività collegiali che possono essere svolte a distanza o in modalità mista e può disporne lo svolgimento in presenza qualora non risultino assicurate le necessarie condizioni di regolarità, sicurezza e conformità.
7. Il presente Regolamento potrà essere integrato o modificato alla luce degli esiti delle verifiche tecniche e organizzative, dell'evoluzione degli strumenti utilizzati e di eventuali successive disposizioni normative, contrattuali o ministeriali.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 08 settembre 2026, sentito il Collegio dei docenti .